

Padova, 10/2/2016

Circolare n. 5

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCianti E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Istituto Nazionale di Previdenza ha, in questi giorni, emanato le circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2016 e i relativi importi di minimale e massimale contributivo.

Artigiani e commercianti

L'articolo 24, comma 22 D.L. 201/2011, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%.

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2016 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,10%.

Anche per l'anno 2016, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,10% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Una tabella riepilogherà quanto detto:

| | Artigiani | Commercianti |
|---|------------------|---------------------|
| Soggetto con età superiore ai 21 anni | 23,10% | 23,19% |
| Soggetto con età non superiore ai 21 anni | 20,10% | 20,19% |
| Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps | 11,55% | 11,60% |

Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2016 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2016 risulta essere:

| | Artigiani | Commercianti |
|--|---|---|
| Soggetto di età superiore ai 21 anni | 3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità) | 3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità) |
| Soggetto di età non superiore ai 21 anni | 3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità) | 3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità) |

Il contributo 2016 è però dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015 in base alla seguente ripartizione:

| | scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
|--|----------------------|-----------|--------------|
| Soggetto di età superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 23,10% | 23,19% |
| | da 46.123,00 | 24,10%* | 24,19%* |
| Soggetto di età non superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 20,10% | 20,19% |
| | da 46.123,00 | 21,10%* | 21,19%* |

*L'aumento di un punto percentuale è stato disposto dall'articolo 3-ter, L. 438/1992.

Va ricordato che per l'anno 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri.

Ricordiamo che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell'anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2015 e degli acconti per il periodo di imposta 2016 sono rimasti inalterati:

- l'eventuale saldo per il 2015 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 devono essere versati entro il 16 giugno 2016 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 deve essere versato entro il 30 novembre 2016;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2016 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017.

Gestione separata Inps

Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps:

- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i collaboratori occasionali;
- i venditori porta a porta;
- gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- i soci amministratori di srl che svolgono attività commerciale;
- i lavoratori autonomi privi di cassa.

L'articolo 1, comma 203, L. 208/2015 ha confermato per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva del 27% anche per il 2016 (a cui va aggiunto lo 0,72%). Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

| | | 2015 | 2016 |
|---|-----------------------------|--------|--------|
| non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | Titolare di partita Iva | 27,72% | 27,72% |
| | Non titolare di partita Iva | 30,72% | 31,72% |
| pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica | | 23,5% | 24% |

Il massimale di reddito per l'anno 2016 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l'anno 2016 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro. Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Professionisti | ➔ | con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti); |
| Collaboratori | ➔ | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore; |
| Associati | ➔ | dall'associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato. |

2. INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2016

Per il 2016 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2016 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta (che riepiloga le misure applicate sin dal 2014).

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Aliquota contributiva | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% |
| Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione. | | | | | | | |

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta -per il 2016 - la percentuale del 7,55%.

Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (Snc, Sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dal 2016.

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (Spa, Srl) non è previsto alcun minimale e massimale.

I massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per 2015 sono attestati nella seguente misura:

| Periodo di riferimento | Plurimandatario | Monomandatario |
|------------------------|-----------------|----------------|
| Anno 2015 | 25.000,00 | 37.500,00 |

Per il 2016 si attende di conoscere i dati forniti dall'Istat per il predetto aggiornamento.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

I minimali di contribuzione

Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:

- di produttività: il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto;
- di frazionabilità: il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

L'importo base dei minimali (attualmente previsto in 400 euro per i plurimandatari e 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Per l'anno 2015 le cifre di riferimento erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l'indice FoI non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l'anno 2016.

Un esempio di fattura

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l'addebito di provvigioni dal 2016:

| Provvigioni relative al mese di gennaio 2016, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del | |
|--|----------|
| Imponibile | 1.000,00 |
| Iva 22% | 220,00 |
| Totale fattura | 1.220,00 |
| Ritenuta Enasarco 7,55% su 1.000,00 | -75,50 |
| Ritenuta Irpef 23% su 500,00 | -115,00 |
| Netto a pagare | 1.029,50 |

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2016, le scadenze sono le seguenti:

| Trimestre | Scadenza di versamento |
|---|------------------------|
| 1° trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo 2016) | 20 maggio 2016 |
| 2° trimestre (Aprile-Maggio-Giugno 2016) | 20 agosto 2016 |
| 3° trimestre (Luglio-Agosto-Settembre 2016) | 20 novembre 2016 |
| 4° trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre 2016) | 20 febbraio 2017 |

3. RIDUZIONE IMU E TASI – COMODATI IN CORSO DA REGISTRARE ENTRO IL 1 MARZO

Tra i diversi interventi recati dalla Legge di Stabilità 2016 sulla materia dei tributi locali, si segnala la riduzione al 50% della base imponibile dell'imposta (la norma si riferisce all'Imu, ma tale riduzione si applica anche alla Tasi) dovuta in relazione agli immobili concessi in comodato ai familiari.

In particolare, a tal fine, è richiesto che il contratto di comodato sia registrato; recentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, con una nota pubblicata il 29 gennaio scorso (n. 01/2016/CC b del 28 gennaio 2016), ha chiarito i termini per la registrazione di tali comodati.

In particolare, viene chiarito che per i comodati verbali già in corso alla data del 1 gennaio 2016, la registrazione può avvenire **entro il prossimo 1 marzo 2016**.

La riduzione per i comodati

Per i fabbricati a destinazione abitativa non di lusso (ossia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), se concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre – figlio ovvero figlio – padre), la base imponibile viene ridotta al 50% sia per l'Imu che per la Tasi (conferma, quest'ultima, arrivata con la nota in commento). Tale agevolazione è riconosciuta se:

- il comodatario (es: figlio destinatario dell'immobile) utilizza tale immobile quale propria abitazione principale;
- il comodante (es: padre proprietario dell'immobile) deve dimorare, nonché avere la residenza, in tale Comune;
- il comodante non deve avere alcun altro immobile oltre a quello dato in comodato, ad eccezione di quello che destina a propria abitazione principale (anche questo non di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato, registrazione che deve avvenire con il pagamento dell'imposta di registro di 200 euro.

La registrazione del comodato

La nota richiamata si occupa, per l'appunto, della formalità riguardante la registrazione, nonché le modalità operative che occorre seguire per ottenere tale riduzione per tutto il periodo d'imposta 2016.

Viene notato come il contratto di comodato, di per sé, non richieda la forma scritta, essendo possibile che esso sia anche solo verbale; si tratta ora di raccordare tale disciplina con la necessaria registrazione al fine di beneficiare dell'agevolazione in materia di tassazione comunale.

In particolare si osserva che:

- per i contratti redatti in forma scritta nel corso del 2016 il termine di registrazione è di 20 giorni. Pertanto, per sfruttare la riduzione per tutto il 2016, il contratto deve essere stato formato in forma scritta entro lo scorso 16 gennaio, quindi registrato entro il successivo 5 febbraio. Per contratti stipulati e registrati successivamente, la riduzione potrà essere applicata solo da quel momento in avanti (l'Imu e la Tasi, si rammenta, sono calcolate a facendo riferimento ai mesi del periodo d'imposta, secondo le regole dell'articolo 9, comma 2, D.L. 201/2011).

- la seconda osservazione pare però più interessante. Per i **contratti di comodato già in corso** alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (quindi **al 1 gennaio 2016**) ma che erano solo **verbali** (legittimamente, come detto, visto che la forma scritta non è obbligatoria), occorre procedere alla registrazione al fine di beneficiare della riduzione in commento. Al riguardo, il Mef afferma che, in applicazione dei principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/00), che vieta di porre a carico dei contribuenti adempimenti prima del sessantesimo giorno successivo la loro adozione, sarà possibile procedere alla registrazione di tali contratti entro il prossimo **1 marzo 2016**, comunque ottenendo l'efficacia della riduzione al 50% di Imu e Tasi sin dal mese di gennaio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

VIA N. TOMMASEO, 6 • 35131 • PADOVA

TEL.: 049/656633 • FAX: 049/656563